



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”*;

VISTO l’art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: *“All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.”*;

VISTA la direttiva n. 2020/2089/UE della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli;

TENUTO CONTO del parere conforme del Comitato istituito dall’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE;

RITENUTO necessario procedere alla modifica dell’allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2020/2089/UE;

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all’allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)



1. All'allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 nr.54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Denominazione della fragranza allergizzante	Numero CAS
«(56)	Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)	526-37-4
(57)	Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)	57074-21-2
(58)	Metileptin carbonato	111-12-6»;

2. All'allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, nella tabella, la voce 10 è soppressa.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione Europea.

IL MINISTRO